



*Comune di
Castelfiorentino*
Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.1995)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato dalle legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il parere del Segretario Comunale.

ART. 2

Durata in carica del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la propria attività con la seduta di insediamento da tenersi con le modalità e con l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art .16 dello Statuto Comunale.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali, all'adozione dei provvedimenti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nel Palazzo Comunale in apposita sala.
2. Su proposta del Sindaco, sentiti i Capi Gruppo, in caso di particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità, il Presidente stabilisce che l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede comunale.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre indicata la sede ove si tiene l'adunanza comunale.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, anche se diversa dal Palazzo Comunale, vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera recante lo stemma del Comune di Castelfiorentino.

CAPO II

Il Presidente

ART. 4

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del consiglio Comunale e' eletto nell'adunanza di insediamento con le modalità stabilito dall'art. 16, comma 1, lett. c) dello Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi dell'art. 20, 4^a comma dello Statuto.
3. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Consigliere Anziano, l'adunanza e' presieduta dal Consigliere più giovane di età.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART.5

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela il ruolo e garantisce l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ed assicura lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21 dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Nel corso dell'adunanza, modera la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce, sentiti i Capi Gruppo, il termine della discussione, ne controlla e proclama il risultato. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.
4. In apertura d'adunanza il Presidente concede al Sindaco la facoltà di intervenire in ordine di priorità.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6

Costituzione dei gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo e' costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente, e per conoscenza al Sindaco, il nominativo del Capo Gruppo, entro giorni 20 dalla seduta di insediamento. Con la stessa procedura devono essere segnalate le eventuali variazioni. In mancanza di tali comunicazioni e'



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- considerato Capo Gruppo il consigliere del Gruppo più anziano ai sensi dell'art. 20, comma 4, dello Statuto.
4. Il consigliere che si distacca dal Gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquista le prerogative di un Gruppo. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi in tale condizione, possono costituire un Gruppo misto che elegge al proprio interno un Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e, per conoscenza, al Sindaco.
 5. Nel caso che un consigliere intenda entrare a far parte di un Gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente, e per conoscenza al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
 6. Ai Capi Gruppo Consiliari deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art. 45, 3 comma della L. 142/1990.
 7. I Gruppi Consiliari designano i componenti delle Commissioni di cui all'art, 19 dello Statuto.

ART.7

Conferenza dei Capi Gruppo

1. La Conferenza dei Capi Gruppo e' un organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente.
2. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, dal Capo Gruppo più anziano ai sensi dello Statuto. Il Sindaco ha facoltà, in ogni momento, di partecipare alle riunioni. A tal fine il Presidente comunica sempre al Sindaco la data di fissazione dell'adunanza.
3. Su richiesta scritta e motivata di almeno 3 Capi Gruppo, il Presidente convoca la conferenza per la discussione degli argomenti richiesti.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

4. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della conferenza, prima di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolari interesse o delicatezza. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Se ritenuto opportuno dal Presidente alle riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo può partecipare il Segretario Comunale.
6. Delle riunioni della Conferenza viene redatto un resoconto sommario a cura del Capo Gruppo designato in qualità di verbalizzante. In tali funzioni, il Presidente può anche richiedere l'assistenza di un dipendente del Comune.

CAPO IV

Commissioni Consiliari Permanente

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, secondo le previsioni dell'art.19 dello Statuto, costituisce al proprio interno, n. 3 Commissioni permanenti con funzioni consultive nelle materie di competenza del Consiglio stesso, così come definite all' art.32 della L. 142/1990.
2. Le Commissioni permanenti, le cui attribuzioni e composizione numerica sono stabilite con deliberazione da adottarsi nella prima adunanza successiva a quella di insediamento del Consiglio Comunale, durano in carica quanto il Consiglio che le ha costituite.
3. Le Commissioni sono così denominate: "Urbanistica", "Bilancio e Finanze", "Atti Normativi". Sono composte da Consiglieri Comunali che rappresentano tutti i Gruppi Consiliari, con criterio proporzionale, nominati su designazioni dei Gruppi medesimi ai sensi del comma 7 del precedente art. 6.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente della Commissione, il Gruppo Consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione.

5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del proprio Gruppo. A tal fine trasmettere una delega scritta al Presidente della Commissione.
6. I componenti delle Commissioni permanenti decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengono ad almeno n. 5 adunanze successive.

ART. 9

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione e' eletto dalla stessa nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro gg. 30 da quello in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dal medesimo designato ad esercitare le funzioni vicarie.
3. Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario.
4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, anche a seguito di richiesta da parte del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, della Giunta, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Comunale o dei membri della Commissione medesima. In tali casi la riunione e' tenuta entro gg. 20 da quello successivo alla presentazione della richiesta.
5. Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, recante l'indicazione del giorno, ora, sede della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai componenti della Commissione presso il loro domicilio, almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Della convocazione, entro lo stesso termine, viene data comunicazione al Sindaco ed al



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

Presidente del Consiglio Comunale che hanno sempre diritto di partecipare, di intervenire nella discussione e di relazionare.

ART. 10

Segreteria delle Commissioni e verbalizzazione delle sedute

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, concorrono all'espletamento dei compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attributi, mediante la preliminare valutazione degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria di competenza del Consiglio.
2. In ogni caso, le commissioni esprimono il loro parere entro gg. 15 dalla presentazione della richiesta, salvo che, per particolari esigenze o motivi d'urgenza, non debba essere fissato un termine diverso.

ART. 11

Segreteria delle Commissioni e verbalizzazione delle sedute

1. Il Presidente di ciascuna Commissione chiede al Sindaco di designare un dipendente del Comune per lo svolgimento delle funzioni di Segretario, da individuarsi tenuto conto delle materie di competenza della Commissione medesima.
2. Spetta al Segretario la predisposizione di ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, redige i verbali delle adunanze e li sottopone all'approvazione dei componenti della Commissione nella seduta immediatamente successiva.
3. Per ciascuna riunione il Presidente, di concerto con il Segretario della Commissione, entro i cinque giorni successivi, cura la redazione di un comunicato che illustra le conclusioni alle quali la Commissione è pervenuta sugli argomenti trattati, per i quali era richiesta l'espressione di un parere. Nel comunicato sono esclusi riferimenti alle posizioni assunte



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

dai singoli Consiglieri. Il comunicato e' inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alla Giunta, ai Capi Gruppo, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Generale di Coordinamento ed e' affisso all'Albo Pretorio. I Comunicati della Commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Collegio dei revisori.

4. Il Responsabile del Servizio Generale di Coordinamento segnala ai responsabili dei servizi ed uffici interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza. Provvede affinchè copia dei comunicati sia conservata agli atti dei provvedimenti deliberativi cui si riferiscono.

CAPO V

Commissioni speciali

ART. 12

Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, su istanza scritta di almeno cinque dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire commissioni d'inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi istituzionali, dai responsabili dei servizi e degli uffici, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e per riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fa parte un rappresentante per ciascun Gruppo. Nel provvedimento di nomina, viene designato un Coordinatore.
3. Alla Commissione d'inchiesta sono assicurati tutti i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Coordinatore, i responsabili dei servizi e degli uffici mettono a disposizione tutti gli atti, anche di



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio, della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Responsabili dei Servizi, degli Uffici e del personale delle unità operative, dei rappresentanti del Comune in altri Enti. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione conclusiva dell'inchiesta. Fino a quel momento i componenti della Commissione e dei soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nella relazione conclusiva, la Commissione espone i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti nel corso dell'istruttoria che non siano direttamente connessi con l'ambito delle indagini stesse e siano da considerarsi non influenti sui fatti accertati. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. Il Sindaco provvede con proprio atto entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Il Coordinatore consegna gli atti relativi al Segretario Comunale che ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

ART. 13

Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può costituire al proprio interno Commissioni finalizzate allo studio di piani e programmi rilevanti, compresi fra le materie attribuite al Consiglio dalla legge e dalle Statuto.
2. Possono essere chiamati a far parte di tali commissioni, in relazione alle materie da trattare, dipendenti comunali, esperti, esterni. In tal caso la



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

deliberazione di nomina della Commissione, oltre a definire la natura e la durata dell'incarico, stabilisce anche le competenze dovute ai membri esterni e la copertura finanziaria a carico del bilancio del Comune.

3. Il Presidente della Commissione è eletto con modalità di cui al precedente art. 9 comma 1.
4. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, a conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I Consiglieri comunali

ART. 14

Disposizioni generali

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza o rimozione dalla carica, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

ART. 15

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale, nelle materie comprese nella competenza dello stesso. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni, le modificazioni, le integrazioni al testo della proposta di deliberazione. Quando si tratta di variazioni di lieve entità possono essere proposte al Presidente del Consiglio, anche verbalmente, nel corso della seduta. In caso contrario



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

devono essere presentate in scritto ed eventualmente accompagnate da una relazione.

3. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino a che la discussione non e' chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

ART. 16

Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni e mozioni scritte su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno altresì il diritto di presentare per iscritto interrogazioni od istanze di sindacato ispettivo al Sindaco ed alla Giunta. Tali richieste, sottoscritte dai proponenti, devono essere presentate al protocollo generale del Comune.
3. Le interrogazioni consistono in richieste tendenti ad ottenere informazioni sull'attività e sugli intendimenti del Consiglio Comunale, del Sindaco o della Giunta, in relazione alle rispettive attribuzioni. Si concludono con una risposta, scritta od orale, da parte dell'organo interpellato.
4. Le mozioni consistono in prese di posizione o proposte di intervento nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale. Si concludono con una risoluzione sottoposta all'approvazione del Consiglio mediante votazione.
5. Le interrogazioni e le mozioni al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritte dai proponenti, devono pervenire al protocollo generale del Comune entro il terzo giorno precedente a quello dell'adunanza. In caso contrario verranno iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Il Presidente le pone in discussione in ordine di priorità ed alle interrogazioni da risposta orale.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

6. Il Sindaco e la Giunta, devono rispondere alle interrogazioni ed alle istanze di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di presentazione, chiedono al Presidente del Consiglio Comunale di convocare d'urgenza l'adunanza e di iscrivere l'argomento all'ordine del giorno; per la trattazione orale. Qualora per qualsivoglia motivo non fosse possibile riunire l'organo entro il suddetto termine, il Sindaco e la Giunta rispondono direttamente al proponente per iscritto.
7. Quando le interrogazioni e le mozioni rivestono carattere d'urgenza possono essere presentate verbalmente anche nel corso dell'adunanza. In tal caso, qualora l'interpellato non abbia elementi sufficienti per rispondere immediatamente, si riserva di provvedere entro 5 giorni da quello di presentazione.

ART. 17

Diritto di accesso e di informazione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di quelli riservati per legge o per regolamento in conformità agli art.7 della L. 142 / 90 e 24 della L. 241 / 90.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato richiedendo direttamente al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi, degli uffici, delle aziende, istituzioni ed altri organismi da esso dipendenti, senza alcun adempimento procedurale, le informazioni e la consultazione degli atti utili all'espletamento del mandato. A tal fine il Sindaco trasmette a tutti i Consiglieri l'elenco dei Responsabili, dei Servizi, degli Uffici e degli altri Enti e aziende dipendenti precisano i giorni della settimana e l'orario nel quale i diritti di accesso e di informazione possono essere esercitati.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART.18

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti per finalità d'uso strettamente connesse all'esercizio del loro mandato.
2. Le copie vengono rilasciate in carta libera, dietro presentazione di richiesta motivata presso la segreteria Comunale.

CAPO VII

Funzionamento del Consiglio comunale

ART. 19

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale e' disposta dal Presidente con esclusione della seduta di insediamento per la quale si osservano le disposizioni di cui al comma 2 dell' art. 16 dello Statuto.
2. Il Presidente programma le sedute e convoca il Consiglio Comunale sentito il parere dei Capi Gruppo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Consigliere Anziano, individuato ai sensi dell'art. 20, comma 4 dello Statuto.
4. Quando la convocazione e' resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede il Prefetto in conformità a quanto stabilito dal 4^a comma dell' art 36 della L. 142 / 1990.

ART. 20

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Quando e' previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora di



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso precisa se l'adunanza e' a carattere straordinario od ordinario ai sensi dell'art. 21, comma 11 dello Statuto. Precisa altresì se la stessa e' tenuta in prima o in seconda convocazione.

ART. 21

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Tale elenco e' compilato dal Presidente tenuto conto del disposto del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco o suo delegato, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri.
3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art.18. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L'ordine del giorno e' inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 22

Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione viene consegnato al domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale .
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio entro gg. 10 dalla proclamazione della loro elezione, eleggono domicilio presso la sede del gruppo di appartenenza oppure designano un domiciliatario residente nel Comune al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

pertinente alla carica. Con tale comunicazione, esonerano espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda al tempestivo recapito dei documenti.

3. In mancanza della comunicazione di cui al precedente comma, il presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il termine previsto per la consegna. Con tale spedizione si considera assolto, senza altra formalità, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione.

ART 23

Termini per la consegna dell'avviso

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni, interi e liberi, prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 24 ore prima del giorno stabilito. In tal caso la notificazione a mezzo del servizio postale verrà fatta in via telegrafica.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

ART 24

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale e' affisso all'albo Pretorio del Comune con l'osservanza degli stessi termini previsti per la consegna dell'avviso di convocazione.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

2. E' altresì reso noto alla cittadinanza mediante manifesti affissi nel territorio comunale.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri Comunali, l'ordine del giorno e l'avviso di convocazione sono trasmessi:
 - alla Giunta Comunale
 - al Presidente del Collegio dei Revisori
 - ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici Comunali
 - agli organismi di partecipazione popolare previsto dallo Statuto
 - agli organi di informazione

ART. 25

Deposito e consultazione atti

1. Gli atti relativi all'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono depositati presso la Segreteria Comunale entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per la riunione. In caso di adunanza straordinaria il deposito viene almeno due ore prima dell'adunanza medesima.
2. I Consiglieri hanno facoltà di prenderne visione, di norma, durante le ore d'ufficio.

ART. 26

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà' dei Consiglieri assegnati.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

3. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, il Presidente sospende momentaneamente la seduta per un periodo non superiore a 15 minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello. Se il numero legale viene ancora a mancare, la seduta è sciolta.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o quelli che per obbligo di legge devono astenersi non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
5. Ogni Consigliere che sopraggiunge dopo l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne deve dare avviso al Segretario.

ART. 27

Adunanze di seconda convocazione

1. Per le adunanze di seconda convocazione si osservano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 6 dello Statuto.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale dei Consiglieri è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione, se non vi è, la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, non possono essere discussi e deliberati gli atti per i quali la legge e lo Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

ART. 28

Partecipazione degli Assessori

1. Gli Assessori che partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione degli Assessori alle adunanze non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per le votazioni.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 29

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, qualità, stati e fatti riguardanti persone.
2. Sono altresì tenute in forma segreta le adunanze per la trattazione di argomenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, fanno ritenere opportuna la riservatezza.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisate nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse per la comunità, il Presidente, su proposta del Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale. In tal caso l'adunanza può essere tenuta in luoghi diversi dalla sede abituale.
5. Alle adunanze aperte possono essere invitati a partecipare Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di Comuni, Enti ed Organismi, di Associazioni Sociali, Politiche, Religiose od altro. Ai medesimi è consentito di intervenire.

CAPO VIII

Disciplina delle adunanze

ART 30

Nomina degli scrutatori

1. Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete che nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART 31

Svolgimento dei lavori

1. Verificato il numero legale, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie su fatti e circostanze di particolari interesse per il Consiglio Comunale.
2. Dopo l'intervento del Presidente possono effettuare comunicazioni: il Sindaco in ordine di priorità, gli Assessori, i Capi Gruppo.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, per ciascun intervento, per un tempo non superiore a 10 minuti.
4. La trattazione delle interrogazioni e delle mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, subito dopo le comunicazioni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
5. Il Consigliere interrogante ha diritto di replicare alla risposta per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Nel caso che l'interrogazione sia stata proposta da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad un solo firmatario.
6. Le interrogazioni e le mozioni riguardanti un particolare argomento già iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discusse il Bilancio, il Conto Consuntivo, il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni.
8. Concluse le formalità di cui ai precedenti commi, il Consiglio Comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco. Nel caso di richiesta presentata da un Capo Gruppo o da un singolo Consigliere, può ugualmente essere invertito l'ordine di trattazione quando nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Al verificarsi di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

9. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno.

ART. 32

Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente concede, nell'ordine, la parola a coloro e che hanno chiesto di intervenire, assicurando ove possibile, l'alternanza degli appartenenti a gruppi diversi. Qualora, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chieda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nelle trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere non può intervenire per più di due volte. Il Presidente ed il Sindaco hanno sempre diritto di replica.
4. Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta e sono avvenute le relative repliche, dichiara chiusa la discussione.

ART. 33

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata al'altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 34

Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
3. A chi prende la parola per fatto personale possono rispondere unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere venga accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione d’inchiesta.

ART.35

Mozione d’ordine

1. Per “mozione d’ordine” si intende un richiamo sull’osservanza delle norme e delle procedure stabilite dal presente Regolamento.
2. Il Presidente chiama il Consiglio Comunale a decidere sulla mozione d’ordine mediante votazione per alzata di mano.

ART. 36

Mantenimento dell’ordine durante la seduta

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell’ordine durante le sedute.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di espressione. Devono comunque escludere riferimenti lesivi dell’onorabilità delle persone e comportamenti oltre i limiti del civile rispetto.



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi di cui al precedente comma, viene richiamato dal Presidente.
4. Qualora, dopo un secondo richiamo all'ordine, un Consigliere persista in tali atteggiamenti e non tenga conto delle osservazioni rivoltegli dal presidente, gli viene interdetta la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, allontanarlo dall'aula.
5. Nel caso in cui da simili situazioni scaturiscano disordini in aula ed a nulla valgano i richiami del Presidente per riportare alla calma i componenti del Consiglio, il Presidente medesimo sospende la seduta.

ART. 37

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze nell'apposito spazio riservato deve tenere un comportamento corretto, astenendosi dal manifestare consenso o dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai Consiglieri e delle decisioni adottate.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi in qualche modo disturbo.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico, spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
4. Quando le persone che assistono all'adunanza arrecano turbamento ai lavori del Consiglio o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento corretto, può, in caso di persistenza, ordinarne l'allontanamento dell'aula.
5. Quando nella sala si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara momentaneamente sospesa la seduta. Se anche alla ripresa dell'adunanza i disordini



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

proseguono, il Presidente udito il parere dei Capi Gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. In tal caso il Consiglio sarà nuovamente convocato per il completamento dei lavori.

ART. 38

La votazione

1. I Consiglieri votano, di regola, per alzata di mano o per appello nominale.
2. Oltre i casi espressamente indicati dalla legge, vengono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone e quelle discusse in seduta segreta.
3. La votazione segreta si effettua a mezzo di schede. Il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, procede al loro spoglio e ne proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate dagli atti dell'adunanza

ART. 39

Verbale dell'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, in tale funzione il Segretario puo' delegare il Vice Segretario o altro dipendente del Comune.
2. Il verbale costituisce fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i punti principali degli interventi e delle dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso della discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente i loro interventi vengono riportati integralmente perche' il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.
3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive non devono essere riportate a verbale, salvo che il Consigliere offeso non ne faccia espressa richiesta.
4. Il verbale della seduta segreta contiene la sintesi della discussione. La redazione avviene senza scendere in particolari che possano recar danno



Comune di Castelfiorentino

Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

- alle persone, salvo i casi in cui debba essere necessariamente espresso un giudizio sul loro operato.
5. I verbali delle adunanze e le deliberazioni sono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco o dal Segretario Comunale o dal dipendente che ne ha curato la redazione.
 6. I verbali delle adunanze sono depositati a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria generale, a partire dal 10^a giorno successivo alla riunione cui si riferiscono.
 7. Qualora un Consigliere intenda formulare una proposta di rettifica o di integrazione del verbale, deve presentarla per iscritto al Presidente ed al Segretario Comunale, entro gg.. 5 dal deposito del verbale medesimo.
 8. In tal caso, il Presidente, all'inizio della riunione immediatamente successiva, pone in votazione la proposta di rettifica o integrazione. Non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
 9. Qualora nessun consigliere presenti, nel termine di cui al precedente comma 7, alcuna osservazione o proposta di rettifica, il verbale, senza altra formalità, si intende approvato all'unanimità.

CAPO IX

Disposizioni finali

ART. 40

Partecipazione popolare

1. Il Consiglio Comunale risponde alle istanze, petizioni e proposte secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto e del Regolamento per la Partecipazione.
2. Promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del Comune con le iniziative e le modalità stabilite dai suddetti atti normativi.



*Comune di
Castelfiorentino*
Provincia di Firenze

50051 - Piazza del Popolo n. 1 - Tel. 0571/6861 - Fax 0571/ 629355
C.F. e P.I. 00441780483

ART. 41

Disciplina transitoria

Le norme del Presente regolamento introdotte in attuazione del Capo II della L. 25.03.1993, n. 81, così come modificata dalla L. 15.10.1993 n. 415, acquistano efficacia a partire dalla prima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. Fino a tale elezione si applicano le norme previgenti.

ART 42

Abrogazione di norme

Le norme del presente regolamento sostituiscono tutte le norme previgenti con esse incompatibili. Il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 372 del 30.12.1981 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 43 del 29.03.1982, e' abrogato.